

STUDIO DE STEFANO
CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA
DOTT. FRANCESCO DE STEFANO
Dottore Commercialista

Monza, 10 febbraio 2016

CIRCOLARE DELLO STUDIO
Nr. 1602

Fonti: legge, dottrina

Oggetto: Agevolazioni agli investimenti – Maggiorazione del 40% dei costi di acquisizione di beni strumentali nuovi ai fini del computo degli ammortamenti e dei canoni leasing.

I commi da 91 a 94 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28/12/2015, n. 208) hanno introdotto, ai fini del computo degli ammortamenti e della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, una maggiorazione figurativa del 40% del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi ai (soli) fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF).

É in sostanza ammessa, ad abbattimento del reddito imponibile, una quota aggiuntiva (40%) del costo di acquisto di beni strumentali nuovi non effettivamente sostenuta, bensì convenzionalmente determinata ai fini del calcolo fiscale della quota dei costi di acquisizione imputabili al periodo d'imposta.

Scopo dell'agevolazione è, evidentemente, quello di incentivare gli investimenti.

Di seguito è esposto un breve compendio descrittivo dell'agevolazione.

Lo Studio resta a disposizione della Clientela per eventuali chiarimenti e approfondimenti operativi.

Soggetti interessati

L'agevolazione è indirizzata a contribuenti titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni, senza distinzione del regime contabile adottato (ordinario o semplificato).

Unici esclusi dal beneficio sono i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario ex L. 190/2014 (modificato dalla stessa L. 208/2015), trattandosi di soggetti che determinano il reddito con modalità forfetaria, che prescinde dai costi sostenuti.

Beni strumentali agevolabili

L'agevolazione in parola è ammessa in relazione a investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Questi devono possedere il requisito della novità, verificabile in base a risultanze contrattuali e garanzie concesse dal venditore.

Sono esclusi gli acquisti di beni usati.

Sono ulteriormente esclusi i seguenti beni:

- fabbricati e costruzioni;
- beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, in base alla tabella di cui al DM 31/12/1988;
- condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale;
- materiale rotabile, ferroviario e tranviario ed aerei completi di equipaggiamento;
- beni indicati nell'apposito elenco contenuto nell'allegato 3 della L. 208/2015.

STUDIO DE STEFANO

Ambito temporale

Per beneficiare dell'agevolazione, gli investimenti nei beni strumentali ammessi devono essere perfezionati nel periodo compreso tra il 15/10/2015 ed il 31/12/2016.

Tali limiti temporali individuano il periodo nel corso del quale gli investimenti devono essere eseguiti, mentre la maggiorazione degli ammortamenti (o la maggiorazione delle quote capitale dei beni acquisiti in leasing) è fiscalmente imputabile negli esercizi di competenza fino ad esaurimento del valore complessivo.

Fruizione dell'agevolazione

Si deve sottolineare che la maggiorazione degli ammortamenti ha natura extracontabile e comporterà una variazione in diminuzione in sede dichiarativa per la determinazione del reddito imponibile.

Il seguente esempio riepiloga, in base alle specifiche ipotesi formulate, gli effetti di un caso concreto:

Data acquisto	30/11/2015
Costo storico	10.000,00
Maggioraz. 40%	4.000,00
Base ammortizzabile	14.000,00
Aliquota amm.to (civ/fisc)	20%
(ridotta al 10% nel primo esercizio)	

AMMORTAMENTO FISCALE			AMMORTAMENTO CIVILISTICO			DIFFERENZE
Periodi	Quota amm.to (A)	Residuo da ammortizzare	Periodi	Quota amm.to (B)	Residuo da ammortizzare	Maggiorazione amm.ti fiscali (A-B)
Amm.to fiscale anno 1	1.400,00	12.600,00	Amm.to civilistico anno 1	1.000,00	9.000,00	400,00
Amm.to fiscale anno 2	2.800,00	9.800,00	Amm.to civilistico anno 2	2.000,00	7.000,00	800,00
Amm.to fiscale anno 3	2.800,00	7.000,00	Amm.to civilistico anno 3	2.000,00	5.000,00	800,00
Amm.to fiscale anno 4	2.800,00	4.200,00	Amm.to civilistico anno 4	2.000,00	3.000,00	800,00
Amm.to fiscale anno 5	2.800,00	1.400,00	Amm.to civilistico anno 5	2.000,00	1.000,00	800,00
Amm.to fiscale anno 6	1.400,00	-	Amm.to civilistico anno 6	1.000,00	-	400,00
TOTALI	14.000,00			10.000,00		4.000,00

In caso di alienazione del bene prima che si sia concluso il processo di ammortamento, le plusvalenze e le minusvalenze non dovranno naturalmente tener conto della maggiorazione del 40%.

Con riferimento ai dati di cui alla tabella precedente, considerato che l'aliquota fiscale coincide con quella civilistica del 20%, si avrà esemplificativamente:

Cessione del bene nell'anno 3

Prezzo di cessione	7.500,00
Residuo fiscale non maggiorato	7.000,00
Plusvalenza	500,00

Acquisizione in Leasing

In caso di beni acquisiti in leasing, la maggiorazione del 40% dovrà computarsi sulle quote capitale incluse nei canoni (è esclusa la maggiorazione degli interessi, in quanto "costo" meramente finanziario).

L'esempio semplificato che segue espone in sintesi i termini di applicazione dell'agevolazione in caso di locazione finanziaria:

STUDIO DE STEFANO

Inizio leasing - rate semestrali	01/01/2016
Costo storico	10.000,00
Canone iniziale	-
Riscatto	-
Tasso	5%
Nr. semestri	10

Nr. rata	Capitale (A)	Interessi	Rata		Costo deduc. B+C
			costante (B)	Maggioraz. (C) = A x 40%	
1	€ 981,39	€ 41,67	€ 1.023,06	392,56	1.415,62
2	€ 985,48	€ 37,58	€ 1.023,06	394,19	1.417,25
3	€ 989,59	€ 33,47	€ 1.023,06	395,84	1.418,89
4	€ 993,71	€ 29,35	€ 1.023,06	397,48	1.420,54
5	€ 997,85	€ 25,21	€ 1.023,06	399,14	1.422,20
6	€ 1.002,01	€ 21,05	€ 1.023,06	400,80	1.423,86
7	€ 1.006,18	€ 16,87	€ 1.023,06	402,47	1.425,53
8	€ 1.010,38	€ 12,68	€ 1.023,06	404,15	1.427,21
9	€ 1.014,59	€ 8,47	€ 1.023,06	405,83	1.428,89
10	€ 1.018,81	€ 4,25	€ 1.023,06	407,53	1.430,59
€ 10.000,00		€ 230,60		€ 4.000,00	€ 14.230,60

Beni a deducibilità limitata

In caso di acquisto con beni a deducibilità limitata, la maggiorazione va calcolata con riferimento al limite fiscalmente riconosciuto.

Caso tipico è quello relativo all'acquisto di autovetture, per le quali non si tiene conto dell'eccedenza di costo oltre determinate soglie. Nel caso più ricorrente il valore fiscalmente riconosciuto è di € 18.075,99: è tale valore che va maggiorato nella misura del 40%.

Gli ulteriori limiti di deducibilità posti dalle norme di legge non sono influenzati dall'agevolazione. Pertanto, considerato che con riferimento al predetto valore fiscalmente riconosciuto la deducibilità è ammessa attualmente (per le autovetture esemplificate) nella misura del 20%, il costo deducibile continuerà ad essere calcolato in base a detta percentuale applicata sul valore maggiorato.

La tabella che segue fornisce un esempio di come si determina il costo maggiorato complessivamente deducibile:

Tipo	Limite fiscale ordinario	Maggioraz. 40%	Limite fiscale maggiorato	Quota 20%
				Costo maggiorato
Autovettura	18.075,99	7.230,40	25.306,39	5.061,28

L'importo di € 5.061,28 rappresenta il valore di acquisto complessivo fiscalmente deducibile nei periodi di ammortamento ovvero nel periodo di durata della locazione finanziaria in caso di acquisto in leasing.

* * *